

Il Consiglio di Stato

Signor
Germano Mattei
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 1° dicembre 2016 n. 189.16

Pandamobile WWF sui lupi e sua presenza nelle scuole del Cantone, informazione diseducativa a senso unico?

Signori deputati,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dal vostro atto parlamentare.

1. Con quale autorizzazione è proposta la presenza del Bus Pandamobile WWF sui lupi nelle scuole del Cantone?

Immaginando che per "scuole del Cantone" gli interroganti intendano riferirsi alle scuole cantonali e comunali pubbliche ticinesi, va innanzitutto detto che nell'insegnamento ad essere preminente è il principio dell'autonomia didattica dei docenti e degli istituti (cfr. artt. 46 e 24 cpv. 2 Legge della scuola del 1° febbraio 1990). Di principio non è quindi necessaria alcuna autorizzazione per l'attività qui in esame. All'interno della loro autonomia didattica, docenti e istituti pianificano anche il ricorso ad attori extrascolastici (il WWF in questo caso), in base alle loro esigenze e alla programmazione didattica.

2. In quali sedi scolastiche è prevista la presenza di questo Bus

L'offerta Pandamobil WWF dedicata al Lupo e ai grandi predatori è destinata alle sole scuole dell'infanzia e scuole elementari, quindi scuole comunali (fino alla classe IV). In base ai dati attualmente disponibili risulta che Pandamobil è stato ospitato dalla Scuola dell'infanzia di Giubiasco (sede del Tiglio), dall'Istituto scolastico di Claro e dall'Istituto scolastico di S. Antonino.

3. Ritiene il Consiglio di Stato conforme a un'educazione equilibrata di bambini in formazione le informazioni che sono date dal Pandamobile del WWF e dei suoi animatori che predicano la possibile convivenza con il lupo?

Secondo l'art. 10bis dell'ordinanza federale sulla caccia, l'Ufficio federale dell'ambiente è stato incaricato di elaborare una strategia di gestione del lupo in Svizzera. Tale strategia definisce segnatamente i principi in materia di protezione e monitoraggio degli effettivi, di prevenzione di danni e di situazioni di pericolo, di promozione di misure di prevenzione, di accertamento di danni e di pericoli, di risarcimento di misure di prevenzione e di danni, di dissuasione, cattura o, per i casi non regolamentati dagli artt. 4bis e 9bis, di abbattimento di questo predatore. Il principio della convivenza con il lupo non può quindi essere annoverato a tesi "predicata" dal solo WWF.

Non spetta inoltre al Consiglio di Stato esprimersi sui contenuti dei materiali educativi proposti dal WWF. La formazione di base e continua dei docenti, le loro conoscenze e competenze, il loro spirito critico, l'inquadramento prestato dagli esperti di materia, così come le indicazioni fornite dai piani di studio, permettono loro di sviluppare nelle allieve e negli allievi un'educazione e una formazione equilibrate. In ogni caso, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso gli uffici dell'insegnamento, gli esperti disciplinari, gli ispettori delle scuole comunali e i direttori degli istituti, esercita una vigilanza sui contenuti e la qualità degli interventi proposti alle scuole da attori extrascolastici, con l'intento di evitare la diffusione di informazioni faziose o inopportune che esulano dal perimetro tracciato dal concetto di autonomia didattica precedentemente citato.

4. Chiediamo se il WWF riceve finanziamenti dal Cantone, a quale titolo, in che misura e con quali condizioni?

Dal 2007 a oggi il WWF ha beneficiato di un contributo di fr. 5.000.- da parte del Fondo Swisslos. Il contributo, erogato nell'ambito della procedura ordinaria dell'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, è stato concesso in occasione del *Pomeriggio di studio sulla conservazione della biodiversità del Sottoceneri* tenutosi nel 2012.

5. Il Dipartimento competente ha dato istruzioni o preso misure mirate all'educazione e informazione equilibrata e completa sulla problematica dei Grandi predatori, segnatamente sulla presenza del lupo, che potrebbe avere conseguenze anche drammatiche nel caso di un'ulteriore proliferare della diffusione dei Grandi predatori nel nostro Territorio.

6. Considerata la problematica della presenza e diffusione dei Grandi predatori nel Territorio Il Consiglio di Stato ha diramato, o intende diramare, direttive all'attenzione della Scuola pubblica per una corretta ed equilibrata informazione degli allievi su queste problematiche.

Le direttive inerenti all'insegnamento nelle scuole pubbliche sono contenute nei piani di studio relativi ai diversi ordini scolastici, in accordo con le disposizioni della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, delle leggi speciali, dei relativi regolamenti di applicazione e delle ordinanze federali. Nel caso preso in esame dall'atto parlamentare, le direttive che possono interessare il tema dei grandi predatori sono inserite all'interno del nuovo *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese* che, nella sezione dedicata alla 'dimensione ambiente' insegnata nel 1° e 2° ciclo della scuola dell'obbligo, indica quali siano le competenze da sviluppare in questo ambito per educare gli allievi agli aspetti naturalistici, tecnici e antropologici dell'esistenza. Il Piano di studio, per sua natura, non indica invece quali siano i temi specifici da affrontare, che restano di competenza del docente nell'ambito della sua autonomia e progettazione didattica. A proposito della richiesta formulata nell'atto parlamentare circa una corretta ed equilibrata informazione, si osserva che il Piano di studio comprende, tra le competenze trasversali da sviluppare nelle allieve e negli allievi, quelle necessarie alla promozione di un pensiero riflessivo e critico. Non da ultimo, come già detto, si ribadisce l'attenzione posta ai contenuti e alla qualità degli interventi proposti alle scuole da attori extrascolastici, con l'intento di evitare la diffusione di informazioni faziose o inopportune che esulano dal perimetro tracciato dal concetto di autonomia didattica.

7. Non Intende il Cantone Ticino sostenere con la sua sottoscrizione l'iniziativa del Canton Vallese "lupo, la festa è finita", iniziativa attualmente in discussione alle Camere federali?

Come indicato in altre risposte ad atti parlamentari riguardanti il tema dei grandi predatori, la posizione in merito del Governo mira a conciliare le legittime esigenze degli allevatori di bestiame con quelle, più generali, legate alla tutela delle specie protette presenti sul nostro territorio, e ciò nel rispetto del quadro legale in vigore nel nostro Paese.

Le prese di posizione inoltrate dal Consiglio di Stato all'autorità federale negli scorsi anni¹ hanno ribadito a più riprese tale posizione, evitando di invocare soluzioni unilaterali che concorrerebbero ad inasprire un dibattito politico già acceso, senza peraltro permettere di risolvere il problema.

Del resto, quanto da noi esposto recentemente in risposta all'interrogazione n. 19.17 del 6.2.2017 (RG n. 1580 del 12 aprile 2017) dimostra che in casi giustificati l'attuale strategia in materia di grandi predatori permette di adottare anche un provvedimento incisivo come la decisione di abbattimento di un esemplare che si è dimostrato particolarmente aggressivo.

Nel contesto appena descritto il Consiglio di Stato non ha finora ritenuto fossero dati i presupposti per la presentazione di un'iniziativa cantonale come quella proposta dal Canton Vallese, né per aderire esplicitamente a quest'ultima. Come indicato in nostre precedenti risposte ad atti parlamentari sulla medesima questione, ribadiamo che un eventuale passo in questa direzione rimane di competenza del Parlamento.

8. Quali sviluppi concreti vi sono stati dopo la decisione del 23 novembre 2015 del Gran Consiglio d'approvazione della Mozione Celio "rivedere le misure di protezione dei lupi"?

Il messaggio governativo in risposta alla mozione 17.12.2013 presentata dal deputato Franco Celio e cofirmatari (messaggio n. 7081 del 14 aprile 2015) indicava chiaramente che eventuali richieste alla Confederazione di modifiche sostanziali della strategia in materia di grandi predatori avrebbe dovuto basarsi su dati oggettivi, accertanti l'impossibilità per gli allevatori nel nostro Cantone di adottare le misure di protezione previste dall'ordinamento in vigore.

In particolare, il messaggio citato indicava che il Governo avrebbe continuato a seguire la tematica con la massima attenzione, unitamente alla Deputazione ticinese alla Camere, cercando di far valere l'importanza e le peculiarità dell'allevamento nelle nostre valli.

A tale proposito, già nel giugno 2014 è stato commissionato ad Agridea uno specifico studio per valutare i sistemi di allevamento ticinesi, definendone le particolarità e determinando se e a quali condizioni sia possibile applicare le misure di protezione previste dall'attuale strategia.

Lo svolgimento di questo studio ha conosciuto oggettive difficoltà: una bozza del Rapporto finale è stata consegnata da Agridea negli scorsi mesi alle cerchie interessate, in particolare agli ambienti vicini all'allevamento, che recentemente hanno trasmesso le loro osservazioni, per cui a breve è attesa la consegna della versione finale.

La richiesta di un possibile allentamento delle prescrizioni federali riferite al nostro territorio potrà essere formulata a dipendenza delle conclusioni che scaturiranno dallo studio citato, ferme restando la necessità che i risultati di questo lavoro siano solidi e possibilmente condivisi dall'insieme degli attori coinvolti. Questo documento consentirà infatti, da un lato, di ottenere un quadro complessivo della situazione e, dall'altro, di motivare con maggior fondamento eventuali rivendicazioni nei confronti dell'autorità federale.

9. A che punto sono le decisioni riguardanti gli ulteriori aiuti da accordare agli allevatori colpiti dalle predazioni, in particolare l'applicazione della decisione del Gran Consiglio del marzo 2010 (rapporto 6046 - 6083) in cui si stabiliva che "oltre al risarcimento dei capi predati, vanno risarciti i costi derivanti dalla ricerca e dal ricupero dei resti delle carcasse, nonché dalla perdita del prodotto conseguente".

In data 1° febbraio 2017, tenuto conto delle decisioni di principio adottate dal Gran Consiglio nel corso del 2010 e sulla base degli atti parlamentari presentati in precedenza sullo stesso

¹ Ricordiamo in particolare le risposte concernenti la revisione della "Strategia lupo e lince in Svizzera" (del 9 settembre 2014), risp. la revisione dell'Ordinanza federale sulla caccia (del 18 marzo 2015).

argomento, sentite la Divisione dell'economia e la Divisione dell'ambiente, lo scrivente Consiglio ha ratificato le disposizioni relative al calcolo degli indennizzi supplementari - oltre ai risarcimenti concessi per la perdita documentata di capi di bestiame - per i costi derivanti dalla ricerca degli animali dispersi, dalla stabulazione forzata e dall'eventuale scarico anticipato degli alpi.

La Direttiva in oggetto è entrata in vigore a far stato dal 1° gennaio 2017, nel contempo a titolo eccezionale gli indennizzi supplementari sono stati concessi agli allevatori interessati dagli episodi di predazione in Val Rovana e in Val Lavizzara avvenuti nel periodo novembre-dicembre 2013.

Per quanto riguarda i crediti necessari per finanziare gli indennizzi di cui si è appena detto, al momento le disponibilità inserite a Preventivo appaiono sufficienti. Qualora gli importi dovessero eccedere tale disponibilità, ci si riserva un adeguamento delle relative voci di bilancio.

Per l'allestimento della presente risposta sono state impiegate circa 6 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)